



Circ. n. 179

Milano, 24 agosto 2021

Al personale scolastico

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 (Green pass)

Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 *“Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”* introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell'università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate (dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente prevista come termine dell'emergenza sanitaria) è compreso **l'obbligo**, per tutto il personale scolastico di **possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass)**, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 0035309 del 04/08/2021.

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della Salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Confermata la negatività del test eseguito, il referto sarà valido come **green pass provvisorio** per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC con apposita applicazione software in via di rilascio (Verifica C-19), il personale dell'IPSEOA Vespucci al momento del rientro a scuola redigerà l'apposita dichiarazione disponibile presso centralino (e allegata alla presente circolare) e nel consegnarla in Vicepresidenza esibirà la certificazione verde.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci" - Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 - Fax 02.7610281
Sito web: www.ipsarvespucci.it - e-mail: vespu.amm@tiscalinet.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it

Il personale non in possesso del certificato verde non potrà essere ammesso in Istituto e sarà considerato assente ingiustificato

Si allegano i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19;
3. Modello dichiarazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Alfredo Rizza)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93